

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1965

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, contenute nel decreto del 12 febbraio 1965, n. 162, del Presidente della Repubblica, stabiliscono alla data del 24 settembre 1965 l'applicazione integrale degli indirizzi ritenuti validi per un concreto riordinamento del settore specifico.

In un primo momento sembrava possibile ridimensionare le aziende vinicole entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle norme citate, senonchè, all'atto pratico, si è constatato che non pochi complessi industriali hanno posto in evidenza particolari carenze tecniche, economiche e strumentali, sì da rendere non attuabili, entro il termine indicato, le ristrutturazioni interne.

L'entrata in vigore delle disposizioni citate non ha trovato sufficientemente preparati gli spumantisti molti dei quali, specialmente per quanto riguarda la pressione nel prodotto imbottigliato, debbono sostituire l'intero complesso meccanico, affrontando una spesa non indifferente e resa difficile dalla rarefazione del capitale monetario.

L'operazione di revisione tecnica fa parte della fase di acquisizione dei fattori della produzione e deve essere favorita senza im-

pazienze, ma seguita ed accompagnata con particolare volontà. Comunque non va neppure sottaciuto che la delimitazione della pressione assoluta di 3,5 atmosfere al manometro e a 20 gradi centigradi, si deve ritenere atta per i soli spumanti naturali, rendendosi invece di non facile applicazione per gli spumanti gassificati artificialmente.

Quanto accennato si riferisce allo stato attuale delle cose perchè molte ditte, di carattere artigianale, posseggono impianti per la immissione di anidride carbonica nel prodotto tali da garantire una pressione assoluta al manometro e a 20 gradi centigradi non superiore a 1,5 atmosfere e quindi alquanto lontane dal limite minimo di 3,5 stabilito dalla norma legislativa.

Alcuni tecnici hanno osservato che non è possibile avere attrezzature capaci di produrre spumanti gassificati artificialmente che rispondano ai requisiti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162. In ultima analisi fino ad oggi sembra non conveniente utilizzare i macchinari speciali che comporterebbero altri processi di lavorazione « perchè il loro maggiore costo (a parte la difficoltà di reperire i necessari capitali) fa-

rebbe sicuramente optare per la produzione degli spumanti naturali ». Molte aziende dovrebbero così disporre la cessazione di ogni attività, decisione che avrebbe riflessi negativi sulla depressa economia di molte zone del nostro Paese ed in particolare dell'Italia centrale.

In attesa che la questione venga meglio esaminata, dando modo alle aziende interessate di affrontare per quanto possibile il pro-

blema del riordinamento interno e di permettere alle ditte produttrici di spumante gassato artificialmente a meno di 3,5 atmosfere di smaltire il materiale giacente in fabbricazione (etichette comprese), si ritiene opportuno concedere una proroga dei termini di applicazione del decreto n. 162 limitatamente al settore degli spumanti e particolarmente per le norme specifiche di cui agli articoli 2, 8, 10 e 25.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme di cui agli articoli 2, 8, 10 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, si applicano un anno dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.